



# COMUNE DI REGGIO CALABRIA

Dipartimento Programmazione Settore Urbanistica e Pianificazione Territoriale

---

## PIANO COMUNALE DI SPIAGGIA

Legge Regionale 21.12.2005 n° 17 - Norme per l'esercizio della delega di funzioni  
amm. sulle aree del demanio marittimo

## NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

*Il Dirigente*

*Arch. Saverio Putortì*

Adottato con Deliberazione del Consiglio  
Comunale n. 14 del 27 aprile 2009

# **INDICE**

## **TITOLO PRIMO**

### **“DISPOSIZIONI GENERALI”**

Art. 1 - Finalità delle norme

Art. 2 - Validità del PCS

## **TITOLO SECONDO**

### **“MODALITÀ GENERALI DI UTILIZZO A FINI TURISTICO-RICREATIVI- PRODUTTIVI DELLE AREE DEL DEMANIO MARITTIMO”**

#### **CAPO I – INDIVIDUAZIONE DELLE AREE**

Art.3 - Suddivisione del litorale in ambiti di piano e valenza turistica delle  
aree

Art.4 - Modalità di utilizzo delle spiagge

#### **CAPO II - AREE CHE POSSONO ESSERE OGGETTO DI CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA IN FAVORE DEI PRIVATI**

Art. 5 - Aree per attività turistico ricreative annuali

Art. 6 - Aree per attività turistico ricreative stagionali

Art. 7 - Aree per punti di ormeggio attrezzato per la nautica da diporto

Art. 8 - Aree per associazioni sportive

Art. 9 - Aree per attività produttive ed artigianali legate ad attività di  
marineria

Art. 10 - Aree per pescatori professionisti

Art. 11 - Aree da sottoporre ad interventi di bonifica e rinaturalizzazione

### **CAPO III - AREE CHE NON POSSONO ESSERE OGGETTO DI CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA IN FAVORE DEI PRIVATI**

Art. 12 - Punti di ormeggio attrezzato per il servizio pubblico di "metropolitana del mare"

Art. 13 - Aree per la sosta e lo stazionamento libero delle imbarcazioni

Art. 14 - Aree destinate alla libera balneazione

Art. 15 - Aree pubbliche attrezzate

Art. 16 – Ambiti interessati da interventi pubblici in corso di attuazione

Art.17 – Area di interesse naturalistico "Punta Pellaro"

### **CAPO IV – DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 18 - Fascia dei 5 metri dalla battigia

Art. 19 – Specchi acquei

Art. 20 - Gavitelli

Art. 21 – Corridoi di lancio

Art. 22 – Acquacoltura

## **TITOLO TERZO**

### **"CARATTERISTICHE TECNICO-IMPIANTISTICHE E COSTRUTTIVE"**

Art. 23 - Caratteristiche tecnico-impiantistiche

Art. 24 – Strutture non consentite

Art. 25 – Visitabilità degli impianti ed accessi al mare - Varchi

## **TITOLO QUARTO**

### **"MODALITA' DI ATTUAZIONE"**

Art. 26 – Procedure amministrative relative alle concessioni demaniali marittime

Art. 27 – Canone ed imposta regionale sulle concessioni

Art. 28 - Norme transitorie, finali e di salvaguardia

Art. 29 – Fattibilità geomorfologia - Prescrizioni

## **TITOLO PRIMO**

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Art. 1 - Finalità delle norme**

Le presenti norme attuano le linee programmatiche del Piano Comunale di Spiaggia, piano particolareggiato di utilizzazione delle aree del demanio marittimo, con cui il Comune individua le zone omogenee di intervento e detta prescrizioni per la disciplina delle iniziative pubbliche e private, tendenti a razionalizzare la gestione e la fruizione di tali aree, in conformità con le previsioni della L.R. 17/2005, del Piano di Indirizzo Regionale (PIR) adottato dal Consiglio Regionale nella seduta del 12 giugno 2007 e pubblicato nel BURC del 14 luglio 2007 supplemento straordinario n° 3 al n° 12 del 30 giugno 2007, della delibera G.R. n° 614 del 2001 e s.m.i., nonché alle limitazioni di cui al Piano di Assetto Idrogeologico della Calabria (PAI).

I titolari di concessioni entro 5 anni dall'entrata in vigore del PCS hanno l'obbligo di adeguare allo stesso le strutture insistenti sulle aree in concessione.

#### **Art. 2 - Validità del PCS**

L'entrata in vigore del presente Piano Comunale di Spiaggia determina il vincolo su ogni area, ne fissa la destinazione d'uso e le attività ammesse.

## **TITOLO SECONDO**

# MODALITÀ GENERALI DI UTILIZZO A FINI TURISTICO-RICREATIVI- PRODUTTIVI DELLE AREE DEL DEMANIO MARITTIMO

## CAPO I – INDIVIDUAZIONE DELLE AREE

### **Art. 3 - Suddivisione del litorale in ambiti di piano e valenza turistica delle aree**

Al fine di consentire l'utilizzazione a fini turistico-ricreativi-produttivi delle aree del demanio marittimo, l'intero litorale comunale definito in comparti limitati dai principali torrenti e fiumare, è stato suddiviso nei seguenti ambiti:

1. tratti di litorale occupati da **opere marittime** di vario tipo (porti, banchine, opere di difesa, scogliere, ecc.) che non sono concedibili e che non sono oggetto del presente Piano.
2. tratti di litorale aventi caratteristiche di **spiaggia**, che sono utilizzabili secondo le prescrizioni di cui ai successivi articoli.

**In esecuzione a quanto previsto dall'art. 19 della L.R. 17/2005 nonché della delibera di G.R. n° 365/2007, la valenza turistica delle aree costiere del Comune di Reggio Calabria è la seguente:**

- **"categoria A", aree ad alta valenza turistica: lungomare di Reggio Calabria, nel tratto ricompreso tra il limite sud del Lido Comunale e il limite nord del c.d. "Tempietto a mare";**
- **"categoria B", aree a normale valenza turistica: il restante tratto costiero del Comune.**

### **Art.4 - Modalità di utilizzo delle spiagge**

Si individuano livelli differenziati di utilizzazione del demanio marittimo, riconducibili a due grandi categorie:

**A** - Aree che possono essere oggetto di concessione demaniale marittima:

- Aree per attività turistico ricreative annuali (art. 5)

- Aree per attività turistico ricreative stagionali (art. 6)
- Aree per punti di ormeggio attrezzato per la nautica da diporto (art. 7)
- Aree per associazioni sportive (art. 8)
- Aree per attività produttive ed artigianali legate ad attività di marineria (art. 9)
- Aree per pescatori professionisti (art. 10)
- Aree da sottoporre ad interventi di bonifica e rinaturalizzazione (art. 11)

**B** - Aree che non possono essere oggetto di concessione demaniale marittima in favore di privati:

- Aree per punti di ormeggio attrezzato per il servizio pubblico della "metropolitana del mare" (art. 12).
- Aree per la sosta e lo stazionamento libero delle imbarcazioni (art. 13)
- Aree destinate alla libera balneazione (art. 14)
- Aree pubbliche attrezzate (art. 15)
- Ambiti interessati da interventi pubblici in corso di attuazione (art. 16)
- Area di interesse naturalistico "Punta Pellaro" (art. 17)

## **CAPO II - AREE CHE POSSONO ESSERE OGGETTO DI CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA IN FAVORE DEI PRIVATI**

### **Art. 5 - Aree per attività turistico ricreative annuali**

In dette aree sono localizzati gli interventi esistenti o i cui siti risultano normati esclusivamente dallo strumento urbanistico del Comune, destinati ad attività turistico ricreative sulle quali è consentito il mantenimento delle strutture a carattere annuale (stabilimenti balneari, esercizi di ristorazione, etc).

Sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, adeguamento estetico, di demolizione e fedele ricostruzione nell'ambito delle destinazioni d'uso preesistenti e non contrastanti con le presenti disposizioni. L'altezza di detti volumi non può in alcun caso essere superiore a 3,50 metri lineari da terra; per le cabine l'altezza massima consentita deve essere di 2.50 metri, misurata alla linea di gronda se con copertura inclinata. L'allineamento

delle cabine deve svilupparsi lungo la direzione ortogonale al piano d'onda, in modo da non limitare la vista del mare.

Le recinzioni in muratura, prospicienti la pubblica via, anche se in ritiro, non devono impedire in nessun caso la visibilità verso il mare.

L'utilizzo delle spiagge in concessione antistanti tali strutture comunque è a carattere stagionale con le prescrizioni contenute nel successivo art. 6, così come l'utilizzo dell'antistante specchio acqueo.

## **Art. 6 - Aree per attività turistico ricreative stagionali**

**6.1** - In dette aree sono localizzati gli stabilimenti balneari per i quali è consentito il mantenimento delle strutture solamente a carattere stagionale salvo i casi previsti dal comma 6.2.

Tali aree, in base a quanto previsto dal P.I.R., nel rispetto delle percentuali di superficie sopra indicate, si articolano in 3 diverse zone:

zona 1: arenile libero, la prima fascia, completamente libera, che partendo dalla battigia arriva all'area del soggiorno all'ombra di cui al successivo punto, con una profondità non inferiore ai 5 ml, tenuto conto della situazione orografica e della profondità verso il mare dell'area concessa, utilizzabile solo per il libero transito e ragioni di sicurezza;

zona 2: soggiorno all'ombra, la seconda fascia di profondità variabile, successiva all'arenile libero, e parallela al mare, destinata alla sistemazione di dispositivi di ombreggiatura;

zona 3: servizi di spiaggia, l'insieme delle strutture e attrezzature connesse all'attività dello stabilimento, quali: depositi per sedie, ombrelloni ed altri arredi mobili, l'ufficio del gestore, cabine – spogliatoio, servizi igienici e docce, tende e capanne, bar o chioschi e ogni altro servizio assimilabile.

Il fronte mare di ogni singola concessione di tipo balneare stagionale è individuata nelle tavole di zonizzazione allegate. Ogni titolare di concessione, è obbligato alla pulizia e manutenzione del tratto di spiaggia assegnato ed a quello libero adiacente in direzione Nord.

Nelle spiagge in concessione possono essere realizzate esclusivamente strutture di facile rimozione, di tipo prefabbricato e appoggiate su suolo, di materiale ligneo o metallico in stile liberty, per le seguenti attività: chioschi per la ristorazione, per la vendita di prodotti tipici, locali deposito attrezzi per la pulizia della spiaggia, per i servizi di comunicazione, per i servizi igienici, per locali cassa, per pronto soccorso sanitario, per la custodia dei valori, cabine spogliatoio, docce e noleggio attrezzature da spiaggia e piccoli natanti.

I volumi realizzabili sulle spiagge in concessione, (chioschi, porticati, gazebo, ecc.), non possono in alcun caso coprire una superficie di oltre il 10% della superficie totale dell'area concessa; non possono, altresì, superare l'altezza di mt 3,50; per le cabine l'altezza massima consentita deve essere di 2.50 metri, misurata alla linea di gronda se con copertura inclinata. Un ulteriore 10% della superficie concessa potrà essere destinata dal concessionario a superficie pavimentata facilmente rimovibile.

Le caratteristiche estetiche e cromatiche dei manufatti, all'interno dello stabilimento, dovranno essere necessariamente di unica tipologia, medesimi materiali e coloritura comunque in linea con le previsioni del Piano del Colore e del Decoro Urbano.

Tutte le strutture devono essere idonee alla fruizione da parte di soggetti diversamente abili e con difficoltà motorie.

Negli antistanti specchi acquei, previa concessione, è possibile realizzare stagionalmente pontili galleggianti o su pali e/o campi boe, fermo restando il rispetto delle condizioni di sicurezza previste dalle normative vigenti per la balneazione. Tali strutture non devono modificare l'andamento delle correnti marine e non devono costituire ostacolo al moto ondoso e di marea preesistente.

Negli specchi acquei immediatamente antistanti gli arenili assentiti in concessione demaniale marittima si possono collocare stagionalmente, previa autorizzazione rilasciata dal Comune, piattaforme di sosta per bagnanti, campi di pallanuoto e piattaforme galleggianti prendisole, compatibilmente con tutte

le condizioni di sicurezza e di destinazione delle aree interessate, riconoscendo anche a tali strutture quelle funzioni di sicurezza aggiuntiva per i nuotatori.

Il limite delle zone di mare interdette alla navigazione antistanti gli stabilimenti in concessione deve essere rispettoso di tutte le normative di sicurezza.

I concessionari devono prevedere un punto di avvistamento con personale all'uopo abilitato, in osservanza delle disposizioni in materia di disciplina delle attività balneari; in corrispondenza di questi devono essere garantiti spazi liberi da destinare, all'occorrenza, a punti di raccolta di persone.

Per gli arenili a sezione pressoché orizzontale (sabbia, ghiaia o ciottoli) i percorsi pedonali devono avere una larghezza non inferiore a 1,2 metri lineari.

I percorsi degli impianti balneari su scogliere o rocce devono essere realizzati con materiale di facile rimozione (preferibilmente legno) garantendo un facile accesso al mare, nel rispetto dei criteri di sicurezza.

Al fine di non costituire una barriera visiva, le recinzioni perpendicolari alla battigia hanno un'altezza inferiore ai 1,50 metri lineari e realizzate con cordoni intervallati da elementi lignei (fioriere, grigliati, etc). Sono espressamente vietate recinzioni con materiali quali mattoni, reti metalliche e assimilabili.

Le recinzioni si interrompono in ogni caso a 5 metri lineari dalla battigia per consentire il libero transito.

Le recinzioni di confine verso terra devono avere un'altezza inferiore ai 1,50 metri lineari dalla pubblica via e realizzate con strutture leggere a contenimento di elementi floreali, che non pregiudicano la visibilità verso il mare.

**6.2** – E' possibile, all'interno delle aree in concessione ad uso stagionale, prevedere la permanenza a carattere annuale di alcune strutture, di facile rimozione che rispettino le seguenti condizioni:

1. rispetto alla pubblica via, antistante l'area in concessione, la struttura non emerga al fine di non avere ostacoli alla visuale;
2. che la struttura presenti un lastrico solare adeguatamente trattato al fine di soddisfare il decoro estetico e costituire il minore impatto ambientale possibile;

3. che la struttura sia già prevista in concessione e quindi non all'uopo modificabile nella destinazione, nell'aspetto dimensionale e di materiale costruttivo;

4. che abbia le seguenti destinazioni: esercizi di ristorazione, di somministrazione alimenti e bevande, esercizi commerciali tipici, noleggio di imbarcazioni e natanti, con esclusione di tutte le altre destinazioni ancorché previste nella concessione a carattere stagionale.

### **Art. 7 - Aree per punti di ormeggio attrezzato per la nautica da diporto**

In tali aree è consentito il rilascio di concessione demaniale marittima – stagionale o annuale - per la realizzazione di punti di ormeggio e servizi complementari alla nautica da diporto.

Nella porzione di arenile in concessione è consentita la realizzazione di manufatti a carattere stagionale o annuale, con strutture di facile rimozione, di tipo prefabbricato e appoggiate su suolo, di materiale ligneo o metallico in stile liberty, accoglienti le seguenti attività: chioschi per bar, locali deposito attrezzi per la pulizia della spiaggia, per i servizi igienici, per locali cassa, per pronto soccorso sanitario, per la custodia dei valori, per noleggio natanti.

I volumi realizzabili sulle spiagge in concessione non possono in alcun caso coprire una superficie superiore a 50 mq e non possono, altresì, superare l'altezza di mt 3,00, misurata alla linea di gronda se con copertura inclinata.

Il 10% della superficie concessa potrà essere destinata dal concessionario a superficie pavimentata facilmente rimovibile da destinare a zona relax di pertinenza del chiosco.

La restante superficie libera può essere destinata a stazionamento di piccole imbarcazioni da noleggiare e/o di proprietà privata.

Le caratteristiche estetiche e cromatiche dei suddetti manufatti dovranno essere necessariamente di unica tipologia, medesimi materiali e coloritura comunque in linea con le previsioni del Piano del Colore e del Decoro Urbano.

Tutte le strutture devono essere idonee alla fruizione di soggetti diversamente abili e con difficoltà motorie.

Negli specchi acquei in concessione, per come individuati in planimetria è possibile realizzare campi boe e/o pontili galleggianti o su pali oltre agli alaggi nel caso di stazionamento di imbarcazioni sull'arenile.

Tali strutture non devono modificare l'andamento delle correnti marine e non devono costituire ostacolo al moto ondoso e di marea preesistente.

Lo specchio acqueo sede del campo boe deve essere rispettoso di tutte le normative di sicurezza per la navigazione.

Al fine di non costituire una barriera visiva, le recinzioni perpendicolari alla battigia hanno un'altezza inferiore ai 1,50 metri lineari e realizzate con cordoni intervallati da elementi lignei (fioriere, grigliati, etc). Sono espressamente vietate recinzioni con materiali quali mattoni, reti metalliche e assimilabili.

Le recinzioni si interrompono in ogni caso a 5 metri lineari dalla battigia per consentire il libero transito.

Le recinzioni di confine verso terra devono avere un'altezza inferiore ai 1,50 metri lineari dalla pubblica via e realizzate con strutture leggere a contenimento di elementi floreali, che non pregiudicano la visibilità verso il mare.

### **Art. 8 - Aree per associazioni sportive**

In tali aree è possibile realizzare impianti a carattere annuale per la pratica di sport legati al mare (vela, pesca sportiva, diving, surf-board, wind, kite, ecc.). Il rilascio di concessioni è ammesso esclusivamente in favore di Società o Associazioni affiliate e/o aggregate alle Federazioni Sportive Nazionali.

Nella porzione di arenile in concessione è consentita la realizzazione di manufatti a carattere stagionale o annuale, con strutture di facile rimozione, di tipo prefabbricato e appoggiate su suolo, di materiale ligneo o metallico in stile liberty, accoglienti le seguenti attività: ricovero di imbarcazioni ed attrezzature correlate allo sport praticato nello specifico impianto, sale riunioni e di ristoro,

aule per i corsi teorici legati alla pratica sportiva ed alla sicurezza in mare, vani tecnici e/o piccoli uffici per la gestione dell'impianto, box, chioschi per bar, locali deposito attrezzi per la pulizia della spiaggia, per i servizi igienici, per pronto soccorso sanitario.

I volumi realizzabili non possono in alcun caso coprire più del 20% del totale dell'area concessa e superare l'altezza utile di mt.3,00. Un ulteriore 10% potrà essere destinato a superficie pavimentata, stabile o facilmente rimovibile. In ogni caso la barriera visiva costituita da volumi e superfici accessorie coperte che superino l'altezza di 1,20 metri lineari da terra, non può eccedere il 10% del fronte concesso. La restante superficie libera può essere destinata a stazionamento di piccole imbarcazioni.

Le caratteristiche estetiche e cromatiche dei suddetti manufatti dovranno essere necessariamente di unica tipologia, medesimi materiali e coloritura comunque in linea con le previsioni del Piano del Colore e del Decoro Urbano.

Tutte le strutture devono essere idonee alla fruizione di soggetti diversamente abili e con difficoltà motorie.

Negli specchi acquei in concessione, per come individuati in planimetria è possibile realizzare campi boe e/o pontili galleggianti o su pali oltre agli alaggi nel caso di stazionamento di imbarcazioni sull'arenile.

Tali strutture non devono modificare l'andamento delle correnti marine e non devono costituire ostacolo al moto ondoso e di marea preesistente. Lo specchio acqueo sede del campo boe deve essere rispettoso di tutte le normative di sicurezza per la navigazione.

Al fine di non costituire una barriera visiva, le recinzioni perpendicolari alla battigia hanno un'altezza inferiore ai 1,50 metri lineari e realizzate con cordoni intervallati da elementi lignei (fioriere, grigliati, etc). Sono espressamente vietate recinzioni con materiali quali mattoni, reti metalliche e assimilabili.

Le recinzioni si interrompono in ogni caso a 5 metri lineari dalla battigia per consentire il libero transito.

Le recinzioni di confine verso terra devono avere un'altezza inferiore ai 1,50 metri lineari dalla pubblica via e realizzate con strutture leggere a contenimento di elementi floreali, che non pregiudicano la visibilità verso il mare.

## **Art. 9 - Aree per attività produttive ed artigianali legate ad attività di marineria**

**9.1- (strutture esistenti)** Comprende le parti del territorio costiero dove è possibile mantenere impianti esistenti e regolarmente concessi, destinati a cantieri navali, al rimessaggio ed alla commercializzazione di natanti, alaggio e varo imbarcazioni, officine per riparazione mezzi nautici.

Negli specchi acquei antistanti l'area in concessione, previa rilascio di titolo concessorio, è consentita la realizzazione di campi boe e/o pontili galleggianti o su pali. Tali strutture non devono modificare l'andamento delle correnti marine e non devono costituire ostacolo al moto ondoso e di marea preesistente.

Nelle aree di cantieri navali esistenti sono consentiti solo interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di demolizione/ricostruzione delle preesistenze, nell'ambito delle destinazioni d'uso, superfici coperte, altezze e volumi. In caso di demolizione/ricostruzione si prescrive il rispetto delle distanze da confini, fabbricati, strade.

**9.2-** Nelle aree destinate alle strutture per rimessaggio di nuova realizzazione, i volumi costruibili non possono coprire più del 20% del totale dell'area concessa e superare l'altezza utile di mt. 3.50; un ulteriore 10% della superficie concessa può essere destinato a superficie pavimentata, facilmente rimovibile.

La restante superficie libera può essere destinata a rimessaggio di imbarcazioni.

La barriera visiva costituita da volumi e superfici coperte che superino l'altezza di 1,20 metri lineari da terra, non può eccedere il 10% del fronte concesso.

Le destinazioni consentite per le suddette volumetrie realizzate con strutture di facile rimozione, di tipo prefabbricato e appoggiate su suolo, di materiale ligneo o metallico in stile liberty, sono le seguenti: deposito attrezzature correlate all'attività di rimessaggio, vani tecnici e/o piccoli uffici per la gestione dell'attività, box, locali deposito attrezzi per la pulizia della spiaggia, per i servizi igienici, per pronto soccorso sanitario.

Le caratteristiche estetiche e cromatiche dei suddetti manufatti dovranno essere necessariamente di unica tipologia, medesimi materiali e coloritura comunque in linea con le previsioni del Piano del Colore e del Decoro Urbano.

Negli specchi acquei antistanti il fronte mare concesso, previa concessione, è consentita la realizzazione di campi boe e/o pontili galleggianti o su pali. Tali strutture non devono modificare l'andamento delle correnti marine e non devono costituire ostacolo al moto ondoso e di marea preesistente.

Al fine di non costituire una barriera visiva, le recinzioni perpendicolari alla battigia hanno un'altezza inferiore ai 1,50 metri lineari e realizzate con cordoni intervallati da elementi lignei (fioriere, grigliati, etc). Sono espressamente vietate recinzioni con materiali quali mattoni, reti metalliche e assimilabili.

Le recinzioni si interrompono in ogni caso a 5 metri lineari dalla battigia per consentire il libero transito.

Le recinzioni di confine verso terra devono avere un'altezza inferiore ai 1,50 metri lineari dalla pubblica via e realizzate con strutture leggere a contenimento di elementi floreali, che non pregiudicano la visibilità verso il mare.

### **Art.10 - Aree per pescatori professionisti**

Comprende le parti del territorio costiero dove è possibile realizzare strutture a carattere annuale destinate a cooperative/associazioni di pescatori professionisti.

Nella porzione di arenile in concessione è consentita la realizzazione di manufatti i cui volumi non possono coprire più del 20% del totale dell'area

concessa e superare l'altezza utile di mt. 3.00; un ulteriore 10% della superficie concessa può essere destinato a superficie pavimentata, facilmente rimovibile.

La restante superficie libera può essere destinata a rimessaggio delle imbarcazioni di proprietà dei pescatori.

La barriera visiva costituita da volumi e superfici coperte che superino l'altezza di 1,20 metri lineari da terra, non può eccedere il 10% del fronte concesso.

Le destinazioni consentite per le suddette volumetrie realizzate con strutture di facile rimozione, di tipo prefabbricato e appoggiate su suolo, di materiale ligneo o metallico in stile liberty, sono le seguenti: deposito attrezzature correlate all'attività di pesca.

Le caratteristiche estetiche e cromatiche dei suddetti manufatti, intendendo questi un unico corpo suddiviso per il numero dei pescatori che costituisce la cooperativa/associazione, dovranno essere necessariamente di unica tipologia, medesimi materiali e coloritura comunque in linea con le previsioni del Piano del Colore e del Decoro Urbano.

Negli specchi acquei antistanti il fronte mare concesso, previa concessione, è consentita la realizzazione di campi boe e/o pontili galleggianti o su pali. Tali strutture non devono modificare l'andamento delle correnti marine e non devono costituire ostacolo al moto ondoso e di marea preesistente.

Al fine di non costituire una barriera visiva, le recinzioni perpendicolari alla battigia hanno un'altezza inferiore ai 1,50 metri lineari e realizzate con cordoni intervallati da elementi lignei (fioriere, grigliati, etc). Sono espressamente vietate recinzioni con materiali quali mattoni, reti metalliche e assimilabili.

Le recinzioni si interrompono in ogni caso a 5 metri lineari dalla battigia per consentire il libero transito.

Le recinzioni di confine verso terra devono avere un'altezza inferiore ai 1,50 metri lineari dalla pubblica via e realizzate con strutture leggere a contenimento di elementi floreali, che non pregiudicano la visibilità verso il mare.

## **Art. 11 - Aree da sottoporre ad interventi di bonifica e rinaturalizzazione**

Comprende le parti del territorio costiero che necessitano di interventi di riqualificazione ambientale. La modalità di attuazione per tali interventi è la progettazione unitaria promossa da soggetti privati e/o Enti pubblici e tendente al recupero/rifunzionalizzazione del sito ad usi pubblici.

L'opera di riqualificazione deve tendere a trasformare l'area in stato di degrado favorendo un possibile inserimento di questa tra i circuiti ambientali esistenti recuperando gli standard di verde pubblico attrezzato cittadino. Tale fine deve essere perseguito attraverso il seguente percorso:

1. bonifica;
2. rinaturalizzazione con specie arboree e floreali tipiche;
3. realizzazione di percorsi "vita" anche a scopi riabilitativi;
4. realizzazione di aree ludiche;
5. realizzazione di aree pic-nic;
6. realizzazione di aree ristoro e tempo libero.

Nell'area in concessione possono essere realizzate esclusivamente strutture di facile rimozione, di tipo prefabbricato e appoggiate su suolo, di materiale ligneo o metallico in stile liberty, finalizzate a supportare un ottimale utilizzo sociale dell'area bonificata e con essa coerenti.

I volumi realizzabili su dette aree in concessione, non possono in alcun caso coprire una superficie maggiore del 5% della superficie totale dell'area concessa e non superare l'altezza di mt 3,50 (alla gronda se con copertura inclinata).

Le caratteristiche volumetriche, estetiche e cromatiche dei manufatti dovranno essere necessariamente di unico corpo e tipologia, medesimi materiali e coloritura comunque in linea con le previsioni del Piano del Colore e del Decoro Urbano.

La restante area in concessione deve essere destinata a parcheggio auto e piste carrabili, prevedendo una pavimentazione naturale a base di ghiaietto con posti auto delimitati da elementi arborei.

L'area in concessione coincidente con l'intera area da bonificare deve rimanere priva di recinzione al fine di percepire l'intervento di natura pubblica relazionando lo stesso con l'ambiente naturale in cui è collocato.

### **CAPO III - AREE CHE NON POSSONO ESSERE OGGETTO DI CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA IN FAVORE DEI PRIVATI**

#### **Art. 12 - Punti di ormeggio attrezzato per il servizio pubblico di "metropolitana del mare"**

Comprende le parti del territorio costiero dove è prevista la realizzazione contestuale di tutte le strutture destinate all'erogazione del servizio pubblico di trasporto di iniziativa pubblica gestito direttamente ovvero per il tramite di soggetti individuati a seguito di emanazione di apposito bando.

Nel contesto generale del sistema di mobilità all'interno del territorio comunale trova una giusta collocazione il servizio pubblico di "metropolitana del mare" le cui aree di ormeggio attrezzato sono previste in corrispondenza di tutti i centri abitati della costa. Tale servizio costituisce una valida alternativa all'annosa problematica della mobilità all'interno del territorio ed ai più classici sistemi esistenti prevalentemente su gomma. Quindi un sistema che utilizza la felice esposizione territoriale del Comune che presenta uno sviluppo costiero di oltre 25 Km e che a mezzo di veloci mezzi marini (navette) consente lo spostamento di masse da una parte all'altra del Comune con possibilità di estendere questo servizio all'"area metropolitana dello stretto".

Sullo specchio acqueo antistante l'area demaniale individuata in planimetria è prevista la realizzazione di pontili per attracco veloce dei mezzi; sulla corrispondente area a terra è prevista la realizzazione di strutture destinate all'accoglienza dei viaggiatori, alla biglietteria ed alle pensiline di attesa. I suddetti manufatti all'interno delle aree in concessione possono essere

realizzati, uguali per tutti i punti di attracco previsti nel Piano, esclusivamente a mezzo di strutture di facile rimozione, di tipo prefabbricato e appoggiate su suolo, di materiale metallico in stile liberty.

I volumi realizzabili devono rispettare le seguenti superfici: mq 80 per biglietteria e accoglienza; mq 120 per pensilina di attesa.

Le caratteristiche volumetriche, estetiche e cromatiche dei manufatti dovranno essere necessariamente uguali per tutti i punti di attracco previsti nel piano, di unico corpo e tipologia, medesimi materiali e coloritura comunque in linea con le previsioni del Piano del Colore e del Decoro Urbano.

### **Art. 13 - Aree per la sosta e lo stazionamento libero delle imbarcazioni**

Comprende le parti del territorio costiero destinate alla sosta ed allo stazionamento libero delle imbarcazioni.

Tali aree non possono essere oggetto di concessioni demaniali marittime in favore di privati e in tali aree non è consentita la realizzazione da parte del privato di alcun tipo di struttura.

In ciascuna area con tale destinazione, per esclusiva iniziativa pubblica, possono essere realizzati scivoli per alaggio/varo imbarcazioni al fine di assicurare la funzione assegnata all'area stessa.

### **Art. 14 - Aree destinate alla libera balneazione**

Comprende le parti del territorio costiero liberamente fruibili per la balneazione. Il Comune ne garantisce il decoro, l'igiene e la pulizia.

In tali aree non è ammesso il rilascio di alcun tipo di concessione in favore di privati, neanche per la realizzazione di depositi di attrezzature a supporto della balneazione, verricelli, scivoli per imbarcazioni ecc..

In tali aree possono essere autorizzate per un breve periodo (giornaliero o settimanale) manifestazioni occasionali per la pratica di sport di spiaggia ovvero acquatici.

Le aree interessate dovranno essere delimitate a cura dei richiedenti, cui spetterà l'onere di garantire la sicurezza degli spettatori e dei bagnanti. E' consentita, per lo svolgimento di tali manifestazioni, la collocazione di strutture prefabbricate e mobili, destinate a box spogliatoi per atleti e arbitri ed alla vendita di bibite e cibi precotti fermo restando l'ottenimento preventivo di tutte le autorizzazioni previste.

In tutte le aree adibite alla libera balneazione, laddove non ancora realizzati, è prevista l'installazione di passerelle per facilitare l'accesso alla spiaggia a soggetti diversamente abili e con difficoltà motorie.

## **Art.15 - Aree pubbliche attrezzate**

**15.1-**Comprende le parti del territorio costiero in cui sono state realizzate o in fase di realizzazione – per iniziativa dell'Amministrazione Comunale – opere per consentire o migliorare l'uso pubblico dell'area demaniale marittima (es. Lungomari cittadini, lidi comunali esistenti e in fase di costruzione).

In tali aree non è ammesso il rilascio di concessione in favore di privati, ma esclusivamente il rilascio di autorizzazioni di breve durata (giornaliere, settimanali e sino a 30 giorni) per lo svolgimento di manifestazioni a carattere occasionale.

Sono consentite strutture con destinazione economica (chioschi, edicole, gazebo, etc), esistenti e/o di futura realizzazione da parte del Comune, le stesse sono/saranno gestite dal Comune direttamente o tramite soggetti privati individuati con apposita procedura di gara.

**15.2-**Per ciascuna di tali aree e limitatamente a parti non già in concessione al Comune, è consentito l'esercizio di attività socio-culturali e ludiche con possibilità di realizzare un manufatto da destinare alla ristorazione e/o servizi in genere. Il volume realizzabile, mediante struttura prefabbricata e facilmente rimovibile, non può in alcun caso coprire più di mq 100 e superare l'altezza utile di mt. 3.00; la superficie pavimentata, facilmente rimovibile non può comunque superare mq 36.00.

## **Art. 16 – Ambiti interessati da interventi pubblici in corso di attuazione**

Comprende le parti del territorio comunale in cui è prevista la realizzazione di interventi pubblici volti a migliorare l'uso pubblico dell'area demaniale marittima.

Nelle more dell'avvio dell'intervento, il rilascio in concessione dei lotti individuati nelle spiagge antistanti in conformità alle previsioni del Piano, è possibile ma subordinato alle prescrizioni degli Uffici comunali interessati alla realizzazione dell'opera, con particolare riguardo alla temporalità di efficacia della concessione stessa.

I lotti individuati nella spiaggia antistante il Lungomare di Gallico (TAV. 3) nonché il "Parco Lineare Sud" (TAV. 7 e 8) sono rappresentati per come risulteranno dopo la realizzazione dei relativi progetti e saranno concedibili, con tale conformazione, dopo il completamento degli stessi. Nelle more di realizzazione dell'opera le aree previste dal Piano possono essere concesse nello stato di fatto in cui si trovano con le prescrizioni legate al termine di efficacia della concessione in ragione dell'inizio dei lavori di costruzione.

## **Art.17 – Area di interesse naturalistico "Punta Pellaro"**

L'area di Punta Pellaro, per come individuata nella relativa planimetria, è stata riconosciuta con delibera di Giunta Comunale n° 761 del 29.11.2005 quale area di particolare pregio naturalistico e paesaggistico.

In tale area sono consentiti esclusivamente interventi di riqualificazione ambientale con essenze autoctone e tradizionali della flora mediterranea.

La modalità di attuazione per tali interventi è la progettazione unitaria di riqualificazione ambientale da parte del Comune.

In tale aree è escluso il rilascio di concessioni demaniali marittime in favore di privati.

È possibile stipulare con Associazioni ambientaliste riconosciute a livello nazionale, particolari convenzioni che consentano lo sviluppo delle potenzialità naturalistiche del sito senza scopo di lucro.

## CAPO IV - DISPOSIZIONI GENERALI

### **Art. 18 - Fascia dei 5 metri dalla battigia**

In tutte le aree demaniali marittime date in concessione, al fine di garantire il libero transito e per ragioni di sicurezza, sul tratto di arenile parallelo al mare e profondo ml. 5 dalla battigia è vietata la presenza di attrezzature di ogni tipo, fatti salvi i mezzi di soccorso.

### **Art. 19 – Specchi acquei**

Il concessionario di aree demaniali potrà richiedere in concessione - ai fini dell'installazione delle strutture ammesse dalle presenti norme per ciascuna tipologia di area - lo specchio acqueo antistante l'area già in concessione.

### **Art. 20 – Gavitelli**

Negli specchi acquei antistanti le aree destinate alla "sosta e stazionamento libero delle imbarcazioni" nonchè alla "libera balneazione" e ad una distanza non inferiore a metri lineari 100 dalla battigia è consentito il rilascio di singola concessione per l'installazione di singoli gavitelli; distanze inferiori ai 100 metri dalla battigia, potranno essere autorizzate in presenza di giustificata motivazione supportata da adeguata valutazione tecnico scientifica basata sulla considerazione delle profondità marine.\*

Sul gavitello dovranno essere riportati gli estremi identificativi del titolo concessorio.

### **Art. 21 – Corridoi di lancio**

Nelle aree in concessione in cui sia previsto l'arrivo e la partenza di unità da diporto a motore, a vela, a vela con motore ausiliario e delle tavole a vela, i concessionari devono predisporre – previo rilascio di concessione demaniale del relativo specchio acqueo – appositi "corridoi di lancio".

---

\*Emendamento inserito dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 14/2009.

I corridoi di lancio – salvo diverse disposizioni contenute nell’ordinanza della competente Capitaneria di Porto – dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- larghezza non inferiore a mt. 10;
- sviluppo pari alla zona di mare riservata alla balneazione (mt. 100 dalle spiagge);
- delimitazione costituita da gavitelli di colore arancione distanziati ad intervalli di 10 mt.;
- segnalazione delle imboccature a largo mediante bandierine bianche poste sui gavitelli esterni di delimitazione.

Ogni gavitello dovrà riportare la dicitura “Corridoio lancio natanti – vietata la balneazione”. Tale dicitura dovrà, inoltre, essere riportata su apposito cartello posto sulla spiaggia in corrispondenza del corridoio di lancio.

## **Art. 22 – Acquacoltura**

Negli specchi acquei del Comune di Reggio Calabria non è ammesso il rilascio di concessioni per la realizzazione di impianti di acquacoltura.

## **TITOLO TERZO**

### **CARATTERISTICHE TECNICO-IMPIANTISTICHE E COSTRUTTIVE**

#### **Art. 23 - Caratteristiche tecnico-impiantistiche**

Tutti gli impianti dovranno essere conformi ed attestati ai sensi della L. n° 46/90.

Con particolare riferimento agli scarichi delle acque reflue, le strutture che saranno realizzate dovranno essere collegate alla rete fognaria comunale, previa autorizzazione, o dotate di proprio impianto di depurazione.

Ai fini del rilascio della concessione, dovranno essere esibiti gli schemi di tutti gli impianti di cui dovrà essere dotata la struttura.

#### **Art. 24 – Strutture non consentite**

Nelle aree vincolate dal Piano Comunale di Spiaggia, le strutture da realizzare sul demanio marittimo devono essere tali da evitare il più possibile la chiusura delle visuali verso il mare, l'orizzonte marino, le dune e le spiagge nonché è assolutamente vietata qualsiasi forma di cementificazione dell'arenile.

#### **Art. 25 – Visitabilità degli impianti ed accessi al mare - Varchi**

I concessionari devono garantire la visitabilità degli impianti e l'effettiva possibilità di accesso al mare delle persone diversamente abili e con difficoltà motorie, ai sensi della L. n° 104/92.

Nelle aree in concessione devono essere predisposti, in particolare, appositi percorsi mobili da posizionare sulle spiagge sia normalmente che parallelamente alla battigia.

Inoltre, compatibilmente con l'accessibilità dell'arenile, il concessionario adotta soluzioni prive di barriere architettoniche e deve dotare lo stabilimento balneare di wc e spogliatoio per i soggetti diversamente abili.

A cura dei concessionari devono essere individuati all'interno delle aree in concessione, localizzati e segnalati con apposita cartellonistica (mt 1.00 x 0.50 mt) con l'indicazione "*INGRESSO SPIAGGIA LIBERA*") specifici varchi di larghezza non inferiore a 1.50 mt. al fine di consentire il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia antistante l'area in concessione, anche al fine della balneazione.

### **TITOLO QUARTO**

#### **MODALITA' DI ATTUAZIONE**

#### **Art. 26 – Procedure amministrative relative alle concessioni demaniali marittime**

Le procedure per il rilascio, il rinnovo, la variazione, la revoca e la decadenza delle concessioni demaniali marittime sono disciplinate dal "Regolamento comunale per la gestione del demanio marittimo" nonché dalla normativa nazionale vigente, dalla L.R. 17/05, dalla Delibera G.R. n.614/2001 e ss. mm. e ii. e dalle disposizioni del presente Piano, redatto in conformità al Piano di Indirizzo Regionale (PIR) adottato dal Consiglio Regionale nella seduta del 12 giugno 2007 e pubblicato nel BURC del 14 luglio 2007 supplemento straordinario n° 3 al n° 12 del 30 giugno 2007.

La realizzabilità degli interventi per i quali viene rilasciata concessione demaniale marittima è subordinata al rilascio del provvedimento abilitativo.

#### **Art. 27 – Canone ed imposta regionale sulle concessioni**

Le concessioni demaniali marittime sono soggette al pagamento del canone in favore dello Stato, nella misura stabilita dalla normativa statale vigente nonché dell'imposta in favore della Regione Calabria di cui alla L.R. 1/71 nella misura del 10% del canone di concessione.

#### **Art. 28 - Norme transitorie, finali e di salvaguardia**

Sino all'entrata in vigore del presente Piano non possono essere rilasciate nuove concessioni ed il Sindaco è tenuto a sospendere ogni determinazione sulle domande di rinnovo delle concessioni in contrasto con le previsioni e le prescrizioni del PIR.

#### **Art. 29 – Fattibilità geomorfologia – Prescrizioni**

Prescrizioni di carattere generale:

- Sono da considerarsi aree pericolose ai fini dell'erosione costiera tutti i tratti di spiaggia retrostanti alla linea di riva per una fascia di almeno 50 metri, nei tratti in cui sulla carta geomorfologia è stato rappresentato un processo attivo di arretramento della linea di riva.

- Sono da considerarsi pericolosi ai fini del rischio idraulico e costiero tutti i tratti del litorale occupati dalle foci dei corsi d'acqua a qualsiasi livello gerarchico (Horton-Strahler) essi appartengano.
- Nelle aree definite pericolose o esposte al rischio idraulico come definito ai due punti precedenti ogni costruzione stabile è vietata e le stesse occupazioni stagionali o provvisorie vanno rilasciate con l'indicazione precisa che si tratta di aree pericolose o a rischio.
- Rispetto assoluto dell'art. 9 e dell'art. 27 delle norme P.A.I. come modificato dal Comitato istituzionale con delibera n. 36 del 1.07.2003, e dell'art 28 del P.A.I. stesso.
- Ogni progetto di opera pubblica che coinvolga aree esposte a pericolo e/o rischio di erosione costiera o interessi aree soggetti ad esondazione fluviale dovrà essere sottoposto ad approvazione specifica come previsto dall'art. 89 del D.P.R. n. 380/2001 e della legge sismica.
- Ogni progetto pubblico o privato dovrà rispettare le indicazioni provenienti dal Decreto Legislativo n. 152/2006 e s.m.i. particolarmente per le zone sottoposte a vincolo ambientale.

#### Prescrizioni di carattere particolare

Dal confronto tra le carte del PAI e quelle geomorfologiche elaborate per il presente Piano emerge che molti tratti di litorale, precedentemente classificati a rischio di erosione, sono in fase di avanzamento o di stabilizzazione per manifesto effetto positivo generato da opere di difesa costiera già da tempo realizzate.

- Nei tratti di litorale in avanzamento o resi stabili da interventi antropici tutti gli interventi a carattere stagionale previsti dal Piano di Spiaggia possono essere realizzati con la raccomandazione di eseguire le verifiche triennali ed i riscontri all'inizio di ogni stagione estiva indicati alla fine del capitolo 8 della relazione geomorfologia del P.C.S.
- In caso di eventi eccezionali, le verifiche e le eventuali disposizioni emergenziali dovranno essere tempestive e contemporanee.
- Le foci dei corsi d'acqua di ogni ordine, anche se risultano in progradazione ed anche nel caso in cui gli alvei risultino cementificati, dovranno essere mantenute permanentemente sgombre da ogni tipo di opera in grado di rallentare o deviare il naturale deflusso idraulico. (1)
- L'utilizzo delle aree demaniali e private litoranee potrà avvenire soltanto con manufatti non stabili e di facile rimozione, per il solo periodo annuale, a seguito di autorizzazione da parte dell'Amministrazione Provinciale di Reggio Calabria - Settore n°16 "Difesa del Suolo e Salvaguardia delle Coste" stante il Decreto Regionale n° 20393 del 14.12.2005 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle Province in materia di risorse idriche e difesa del suolo (BURC 7/1/06 Supp. Straord. n° 4).

- L'utilizzo delle aree demaniali e private litoranee, interessate dalla realizzazione di opere pubbliche, è subordinato ad un più approfondito studio di compatibilità geomorfologico e da uno studio meteo marino, come previsto dalla Delibera del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n° 151 (Assemblea Generale 28/6/1991) "Istruzioni tecniche per la progettazione e la esecuzione di opere di protezione delle coste".
- La validità delle ipotesi di progetto dovrà ottenere oltre l'approvazione delle Amministrazioni e degli Enti competenti in materia, il parere da parte del Settore n°16 "Difesa del Suolo e Salvaguardia delle Coste" ai sensi del Decreto Legislativo 3/4/06 n°152, parte III Sez. I capo I. (2)

Con l'entrata in vigore del presente Piano ogni altra previsione e/o disciplina riguardante le aree demaniali marittime decadranno contestualmente senza altro specifico provvedimento.

(1) Norma integrata come prescritto dal Dip. LL.PP. della Regione Calabria " Servizio Vigilanza e Controllo Sismico".

(2) Norma integrata come prescritto dal Settore 16 "Difesa del Suolo e Salvaguardia delle Coste" dell'Amm.e Prov. di R.C.